Comune di Fano Adriano

(Provincia di Teramo)

Verbale n. 12 del 6 ottobre 2022

Oggetto: Parere sulla "PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26-09-2022 N.24. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ex ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000. Pagamento Regione Abruzzo Ordinanze di Ingiunzione per violazioni obblighi art. 124 c.1 e art. 132 c. 2 del dlgs n. 152/2006 - Verbali anni 2016 e 2018".

Il sottoscritto dott. Massimo Marchetti, Revisore unico dei Conti dell'ente, nominato per il triennio 2022/2025 giusta delibera n. 4 del 23 marzo 2022, immediatamente esecutiva;
nell'esercizio delle previste funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo con l'organo consiliare;
ricevuta la richiesta di parere su una proposta di delibera;
richiamati i propri verbali sin qui rimessi, con particolare riferimento a quelli relativi al riaccertamento dei residui, al rendiconto 2021 ed al bilancio di previsione 2022 – 2024;
confermate le considerazioni e le perplessità riepilogate nel verbale 11/2022, in particolare per quanto atteneva la gestione contabile ed amministrativa complessiva dell'ente;
esaminata la documentazione ricevuta a mezzo PEC del 1° ottobre u.s., osserva quanto segue.
Il riconoscimento dell'attuale debito fuori bilancio prende le mosse da verbali emessi dal Corpo Forestale dello Stato per la violazione degli obblighi di cui al Dlgs 152 del 2006 art. 124 c. 1 e art. 133 c. 2 accertate nel 2016 e nel 2018.
Avverso il verbale del 2016 il Comune di Fano Adriano, con nota prot. n. 4302 del 21/11/2016, avrebbe presentato delle memorie difensive ai sensi della L.689/1981 per ottenere l'annullamento delle contestazioni per le motivazioni in esse riportate, ma detto documento non risulta trasmesso in atti.
Parimenti, non risulta acquisito in atti alcun parere legale iniziale in merito alla coerenza e sostenibilità delle eccezioni difensive dell'ente che, relativamente alle contestazioni ricevute nel 2018, non ha posto in essere alcuna attività amministrativa.
Nel "rendiconto al bilancio 2021/2023" (sic!) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 18/06/2022, l'ente attesta che sono state accantonate € 50.000,00 come "fondo contenzioso" in quanto l'ente era a conoscenza dei suddetti verbali notificati da parte dell'ex Corpo Forestale dello Stato e dei Carabinieri Forestali.

Non si può non segnalare che la relazione tecnica allegata e parte integrante della proposta di delibera risulta redatta dal Responsabile del settore tecnico che, oltre ad aver emesso il parere di regolarità tecnica, nel verbale di illecito amministrativo era stato individuato quale TRASGRESSORE in solido con l'ente.

Peraltro, nella sentenza 789/2022 Trib. Civile di Teramo, viene chiaramente evidenziato che l'ordinanza ingiunzione impugnata ha inteso sanzionare esclusivamente l'ente opponente quale proprietario dell'impianto.

Ad ogni modo, viene allegata la sola sentenza che ha integralmente deliberato in merito ai procedimenti riuniti 1261/2018 e 1264/2018, e nessuno degli atti prodromici e delle previste valutazioni preliminari e prognostiche, che potrebbero in qualche maniera permettere di valutare e/o giustificare la resistenza alla pretesa nonché il pagamento delle spese legale proprie e di controparte; tale carenza preclude al momento l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative e/o erariali omissive e commissive.

Motivi di opportunità amministrativa, per evitare conflitti di interesse anche potenziali[1], e le direttive dell'ANAC[2] avrebbero richiesto l'intervento di soggetti non coinvolti nel procedimento. Si chiede pertanto al segretario comunale di effettuare le necessarie verifiche ed integrazioni prima della trasmissione ordinaria degli atti di riconoscimento alla Corte dei conti.

Ulteriori perplessità derivano dal contenuto e dalla forma del così denominato "processo verbale" della seduta di C. C. del 30 luglio u.s., presente sul sito istituzionale[3], che si segnala al segretario comunale per le opportune valutazioni ex artt. 147 e ss. Tuel e conseguenti determinazioni:

"… Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022;

Vista la nota prot. n. 2740 del 11/07/2022 con la quale il responsabile finanziario ha chiesto di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- ***segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese***;

[1] l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 – introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

[2] "La predetta norma va coordinata con le previsioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza»

[3] https://www.halleyweb.com/c067024/mc/mc_p_dettaglio.php

◦ verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare la necessità delle conseguenti variazioni;

◦ verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

Tenuto conto che i responsabili di servizio hanno riscontrato, per quanto di rispettiva competenza:

• l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

• ***l'assenza di debiti fuori bilancio;***

• l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;…".

* * *

Il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del TUEL è stato quantificato in € 24.000,00 per: SANZIONI DPC017 - Ordinanze di Ingiunzione Regione Abruzzo n.ri DPC017/2009-DPC011/208-DPC017209 a seguito dei Verbali Carabinieri Forestali n.ri 19-20-21 del 10/10/2018 Verbale Carabinieri Forestali n.ri 19-20-21 del 10/10/2018, ai quali sarà data copertura utilizzando il cap. 1580 per l'esercizio 2022, previa variazione di bilancio.

Tenuto perciò conto della richiesta di parere come pervenuta, pur con tutto quanto sopra eccepito, esposto, evidenziato e richiamato, si esprime parere favorevole al mero riconoscimento.

Chieti, 6 ottobre 2022

Il revisore unico

Massimo Marchetti

Firmato digitalmente da: MARCHETTI MASSIMO
Data: 06/10/2022 08:02:56